

**ATTO DI AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA DELL'ORDINANZA DEL T.A.R. LAZIO – SEDE DI
ROMA - SEZ. I BIS N. 7237 del 5.6.2019, RESA NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL
NUMERO DI RUOLO GENERALE 1374/2019.**

Il Sottoscritto avv. Sergio Sparti (c.f. SPRSRG73L13G273U - fax n. 091 324768 – PEC sergiospartit@pec.it) procuratore del sig. Simone D'Urso, nato a Palermo, il 15.9.1994, (C.F.: DRSSMN94P15G273W), in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. del Lazio – sede di Roma, Sez. I bis, n. 7237/2019, resa nel giudizio iscritto al numero di ruolo generale 1374/2019.

AVVISA CHE

Con ricorso proposto avverso il Ministero della Difesa e l'Arma dei Carabinieri e nei confronti di Riggi Fabrizio, non costituitosi in giudizio, incardinato innanzi al TAR del Lazio – Sede di Roma (numero di ruolo generale 1374/2019), il ricorrente ha impugnato i seguenti atti chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare:

- del provvedimento datato 19 novembre 2018 prot. n. 366815/2-11 con il quale la Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici nominata nell'ambito del concorso pubblico per il reclutamento di complessivi 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale n. 38 del 15.5.2018, ha giudicato il ricorrente non idoneo in ragione degli asseriti valori della forza muscolare non compatibili con quelli previsti dal D.P.R. 17 dicembre 2015 n. 207, ivi compresa la “Scheda Hangrip” relativa all'esame dinamometrico cui lo stesso ricorrente è stato sottoposto il 19 novembre 2018;
- del decreto n. 61/11-4-1 CC di Prot. del 13.12.2018, pubblicato il 4.12.2018, col quale sono state approvate le graduatorie di merito finali e della graduatoria di cui alla lettera C del relativo bando di concorso, nonché delle successive modifiche, rettifiche ed integrazioni;
- dei verbali della Commissione per gli accertamenti psico-fisici relativi alla procedura selettiva de qua;

- delle norme tecniche approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. n. 61/8-2 CC del 6.8.2018;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso lesivo degli interessi del ricorrente

In via riassuntiva si rammenta che il ricorso introduttivo è stato affidato ai seguenti motivi di diritto:

- 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 207/2015 E DELLA SUCCESSIVA DIRETTIVA TECNICA "MODALITÀ TECNICHE PER L'ACCERTAMENTO E LA VERIFICA DEI PARAMETRI FISICI" EMANATA, AI SENSI DEL PREDETTO DPR N. 207 DEL 17 DICEMBRE 2015, IN MATERIA DI PARAMETRI FISICI PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO NELLE FORZE ARMATE, NELLE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO MILITARE E CIVILE E NEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, APPROVATA CON PROVVEDIMENTO DELLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA DEL 9 FEBBRAIO 2016 - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO D'ISTRUTTORIA E DI PROPORZIONALITÀ**

Il ricorrente ha lamentato di essere stato escluso dal concorso *de quo*, sol perché, all'esito dell'esame per la misurazione della forza muscolare, effettuato il 19 novembre 2018, avrebbe ottenuto un valore medio di 35,330 kg, che risulta inferiore di soli 0,67 Kg rispetto al valore minimo da conseguire che per i candidati di sesso maschile, tenuto conto della percentuale di

adeguamento del 10% prevista dall'art. 3 del D.P.R. n. 207/2015 e dal punto 6 della predetta Direttiva tecnica, è di 36 kg.

Il ricorrente ha lamentato che il risultato ottenuto in sede concorsuale, non era espressione della sua effettiva forza muscolare, poiché la prova gli è stata fatta eseguire senza il rispetto di quanto tassativamente previsto nel sopra trascritto punto 4 della Direttiva tecnica per la misurazione della forza muscolare.

Ed, infatti, al ricorrente, non è stata spiegata la procedura di esecuzione dell'Handgrip, non è stato avvisato che poteva prendere familiarizzazione nell'esecuzione

dell'esercizio, non gli è stato raccomandato di effettuare una presa di circa tre secondi per registrare una massima contrazione volontaria.

Inoltre, il test gli è stato fatto eseguire con tutto il braccio completamente disteso in avanti, ovvero orizzontalmente al pavimento e non come tassativamente prescritto dalla Direttiva tecnica ovvero con “*i gomiti flessi a circa 90 gradi*”.

Inoltre, al ricorrente non è stato neppure indicato di addurre e ruotare le spalle in modo neutro, con avambraccio in posizione neutra e polso tra 0 e 30 gradi di estensione e deviazione ulnare tra 0 e 15 gradi.

Pertanto, la mancata spiegazione della corretta esecuzione del test e, soprattutto, l'errata posizione del corpo fatta assumere al ricorrente e la mancata calibrazione dello spessore della presa dell'*handgrip* durante l'esecuzione del test in sede concorsuale, non hanno consentito al ricorrente d'imprimere al dinamometro la massima forza possibile, come dimostrato dalle risultanze del nuovo test eseguito presso il centro specializzato del Dott. Francesco Pomara (Medico Chirurgo Specialista in Medicina dello Sport; Dottore di Ricerca, Università degli Studi di Palermo; Docente Scuola Regionale dello Sport C.O.N.I. Sicilia; Socio Ordinario Federazione Medico Sportiva Italiana n. 20124), nonché delle prove di efficienza fisica eseguite dal ricorrente in sede concorsuale qualche giorno prima dell'esecuzione del test dell'*handgrip*.

Pertanto, in considerazione della contraddittorietà dei parametri della forza muscolare riscontrati al ricorrente in sede concorsuale sia con quelli riscontrati dal ricorrente presso la struttura del dott. Francesco Pomara sia con le risultanze delle prove di efficienza fisica ottenute dal ricorrente in sede concorsuale, sussiste una intrinseca irragionevolezza e contraddittorietà dei provvedimenti impugnati, che risultano illegittimi per violazione dei criteri indicati nel DPR 207/2015 e nella successiva direttiva tecnica emanata dall'Ispettore Generale della Sanità Militare.

Inoltre, i provvedimenti impugnati risultano illegittimi per difetto d'istruttoria per avere la commissione esaminatrice bypassato le previsioni di cui al punto 4 della predetta direttiva tecnica; per vizio di travisamento dei fatti per avere desunto circostanze in assenza di oggettivi riscontri; per carenza motivazionale per essere le risultanze della forza muscolare insufficienti, incongrue e contraddittorie.

*** **

Il T.A.R. del Lazio con ordinanza n. 3110 - 2019, accogliendo la richiesta del ricorrente, ha incaricato il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale di Sanità con sede in Roma di procedere ad una verifica dell'accertamento contestato e ha fissato, dopo una proroga richiesta dalla predetta Direzione Centrale di Sanità la camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare al successivo 3.6.2019.

Il Collegio adito, preso atto dell'esito positivo per il ricorrente della verifica, con l'ordinanza n. 7237/2019 indicata in epigrafe e comunicata agli scriventi in data 5 giugno 2019, ha ritenuto necessario disporre quanto segue *«Ravvisata l'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti di tutti i candidati controinteressati inseriti nella graduatoria, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami anche, in via alternativa, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione, nei termini seguenti:*

- l'avviso dovrà contenere l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché riportare, in calce, il seguente avviso: "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

- parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine di giorni 30 (venti) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 7 (sette);

Ritenuto di dover sospendere in via interinale gli atti gravati».

I controinteressati al presente avviso sono i soggetti inclusi nell'allegata graduatoria definitiva degli ammessi al Concorso per il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale lett. C (da intendersi qui integralmente riportati e trascritti e che costituiscono parte integrante della presente istanza) relativa al bando di concorso per "il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale" pubblicato nella G.U.R.I. 4^a Serie Speciale n. 38 del 15 maggio 2018

TANTO PREMESSO SI AVVISA CHE

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima *Bis* del TAR Lazio, Roma, del 5 giugno 2019, n 7237, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Si allegano e costituiscono parte integrante del presente avviso:

- ordinanza n. 7237/2019 del T.A.R. Lazio – Sede di Roma, sez. I bis;
- copia della graduatoria Lettera C, per il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale (G.U.R.I. – 4 serie speciale – n. 38 del 15.5.2018).

Palermo – Roma, 11 giugno 2019

Avv. Sergio Sparti